

fariani (1), a' quali tutti venendo i minuti Negozi proibiti, l'averli esercitati era un demerito al conseguimento di tale dignità il libata, concioffiachè in questa Legge non parlisi, che de' vili traffici (2) solo al rango de' Servi, e de' Barattieri convenevoli, con cui tali Negozianti qui sono dal Legislatore congiunti.

Nissuna adunque delle accennate Leggi dannava il commercio di vile, e d'incompatibile colla Nobiltà, il che tanto più stimare si deve, quanto meno farebbe poi stato da meravigliarsi, che un Popolo, come i Romani erano,

no,

---

(1) L. Si quis 1. de honor. codicil., L. eos 5. de decurion., L. Cæsarianos 1. de Cæsarianis Cod. Teodos.

(2) Glos. e Luc. de Pena a questa Legge.